



COMUNE DI CASELLE LURANI

Provincia di Lodi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 10 del 24/05/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventiquattro** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
VIGHI DAVIDE	X	GALLI ELEONORA	X
OLIVARI ROBERTO	X	MAI ANGELO MARIA	X
BARBUSCIA AURORA	X	NAZZARI LUCA	Assente
BOATTI GIULIA	Assente	ROSSI ALESSANDRO PIETRO	X
DENTI FRANCO	X	TORNIELLI ANGELO	X
FENERI SERGIO	X	ZERNONE LEONARDO	X

Totale presenti 10

Totale assenti 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI ANDREASSI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DAVIDE VIGHI, SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona in merito al presente punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° Gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Richiamato il comma 5quiquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che col Decreto "Milleproroghe 2022" viene novellato il citato comma 5quiquies dell'articolo 3, prevedendo espressamente che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- il Decreto Legge 13/12/2022 (pubblicato sulla GU N. 295 del 19/12/2022) ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 31/03/2023;
- la Legge N. 197 del 29/12/2022 (pubblicata sulla GU N. 303 del 29/12/2022) ha ulteriormente differito il termine al 30/04/2023;
- il Decreto del 19 aprile 2023 (pubblicato sulla GU N. 97 del 26/04/2023) ha ulteriormente differito al 31/05/2023 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 30/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione in questo stesso Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO il prospetto Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le tariffe proposte per l'anno 2023;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili;

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/01/2023;

PRESO ATTO che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO di procedere all'approvazione;

RITENUTO altresì quindi di stabilire per l'anno 2023 i pagamenti per la riscossione del tributo Tari vengano fissati come di seguito indicato:

A) UTENZE DOMESTICHE

- 1° RATA - 17 LUGLIO 2023 acconto 50%
- 2° RATA - 29 SETTEMBRE 2023 saldo
- POSSIBILITA' DI VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 17 LUGLIO 2023

B) UTENZE NON DOMESTICHE:

- 1° RATA - 17 LUGLIO 2023 acconto 50%
- 2° RATA - 29 SETTEMBRE 2023 saldo
- POSSIBILITA' DI VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 17 LUGLIO 2023

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, su N. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, come riportato nel prospetto Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
3. Di stabilire per l'anno 2023 i pagamenti per la riscossione del tributo Tari vengano fissati come di seguito indicato:

A) UTENZE DOMESTICHE

- 1° RATA - 17 LUGLIO 2023 acconto 50%
- 2° RATA – 29 SETTEMBRE 2023 saldo
- POSSIBILITA' DI VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 17 LUGLIO 2023

B) UTENZE NON DOMESTICHE:

- 1° RATA - 17 LUGLIO 2023 acconto 50%

- 2° RATA – 29 SETTEMBRE 2023 saldo
 - POSSIBILITA' DI VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 17 LUGLIO 2023
4. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 5. Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, su N. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue::

Sindaco
 Davide Vighi

Segretario Comunale
 Giovanni Andreassi



COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)
(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Eventuali Note/Motivazioni:

Lì, 17/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NADIA ROSA GINELLI / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CASELLE LURANI

Provincia di Lodi

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile degli atti.

Eventuali Note/Motivazioni:

Lì, 18/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
NADIA ROSA GINELLI / ArubaPEC S.p.A.

**COMUNE DI CASELLE LURANI
PROVINCIA DI LODI**

TARIFFE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PER L'ANNO 2023

Approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale N. ____ del _____

1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 e s.m.i. ha introdotto in tutti i Comuni italiani a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e stabilito la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, Legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha inoltre attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo regolatorio 2022-2025.

Il Comune di Caselle Lurani per l'anno 2023 nell'applicare la TARI si è avvalso del procedimento previsto dall'art. 1 comma 651 Legge 147/2013 utilizzando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 per la commisurazione della tariffa di riferimento, sancendone così l'analoga metodologia applicata nell'anno 2022, in applicazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti le cui competenze sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della Legge 147/2013, nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

L'Amministrazione Comunale assicura le seguenti riduzioni ed esenzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento.

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, citato in premessa, prevede testualmente che "è approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 dello stesso D.P.R. n. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario redatto si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

La determinazione delle tariffe relative all'anno di riferimento avviene computando i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) e i costi d'uso del capitale (CK), elaborati secondo la nuova metodologia specifica con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021.

3. MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta sia per quanto concerne lo smaltimento.

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma delle imprese che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

4. ARTICOLAZIONE DELLA TARI

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio Tributi del Comune ha portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive tabelle:

UTENZA	NUMERO UTENZE	SUPERFICIE MQ
Utenza Domestica	1.429	162.552,45
Utenza Non Domestica	89	20.614,10

La seguente tabella riporta la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. 158/1999, in relazione al Piano Economico Finanziario elaborato per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021:

ANALISI DEI COSTI ANNO 2023		
Totale entrata Teorica	302.355,00 €	
Totale quota Fissa	77.584,00 €	25,66%
Totale quota Variabile	224.771,00 €	74,34%
Totale	302.355,00 €	100,00%
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche		
Costi totali per Utenze Domestiche (UD)	241.824,00 €	80,00%
Costi totali per Utenze non Domestiche (UND)	60.471,00 €	20,00%
Totale Costi da Ripartire	302.355,00 €	100%
UTENZE DOMESTICHE		
UD copertura costi fissi	60.062,20 €	80,00%
UD copertura costi variabili	15.516,80 €	80,00%
UTENZE NON DOMESTICHE		
UND copertura costi fissi	179.816,80 €	20,00%
UND copertura costi variabili	44.954,20 €	20,00%

5. TARIFFE TARI

Nelle successive tabelle sono riportate le tariffe che verranno praticate per l'utenza domestica e l'utenza non domestica in relazione alle diverse categorie tariffarie individuate.

5.1 Tariffe utenza domestica

UTENZE DOMESTICHE			
TARIFFA ID	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/mq	Euro/Utenza
1	1 componente	0,323256	76,98
2	2 componenti	0,377132	139,30
3	3 componenti	0,415614	146,63
4	4 componenti	0,446401	179,62
5	5 componenti	0,477187	230,95

6	6 o più componenti	0,500277	274,94
---	--------------------	----------	--------

5.2 Tariffe utenza non domestica

UTENZE NON DOMESTICHE				
TARIFFA ID	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Euro/mq	Euro/Utenza	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,317950	0,889390	1,207340
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,541191	1,884823	2,426014
3	Stabilimenti balneari	0,426188	1,063848	1,490035
4	Esposizioni, autosaloni	0,277360	0,855183	1,132543
5	Alberghi con ristorante	0,899730	3,006823	3,906553
6	Alberghi senza ristorante	0,615605	2,240579	2,856184
7	Case di cura e riposo	0,676489	2,675012	3,351501
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,764432	2,808421	3,572853
9	Banche ed istituti di credito	0,392363	1,539329	1,931693
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,750902	2,432140	3,183042
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,987673	3,010244	3,997917
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,676489	2,018232	2,694720
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,784727	2,582652	3,367379
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,507366	1,881402	2,388769
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,676489	1,539329	2,215818
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,708360	13,570042	18,278403
17	Bar, caffè, pasticceria	2,793898	10,200622	12,994519
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,589748	4,936116	6,525864
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,589748	4,306701	5,896449
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,654241	17,007878	21,662119
21	Discoteche, night club	1,109441	2,928146	4,037587
40	Parcheeggio coperto senza produzione	0,426188	1,821540	2,247727

6. COEFFICIENTI APPLICATI

Coefficients DPR 158/99						
UTENZE DOMESTICHE						
NORD < 5000 ABITANTI					APPLICATI	
CATEGORIE	Ka	Kb		Ka	Kb	
		min	max			
1 componente	0,84	0,60	1,00	0,84	1,05	
2 componenti	0,98	1,40	1,80	0,98	1,90	
3 componenti	1,08	1,80	2,30	1,08	2,00	
4 componenti	1,16	2,20	3,00	1,16	2,45	
5 componenti	1,24	2,90	3,60	1,24	3,15	
6 o più componenti	1,30	3,40	4,10	1,30	3,75	
UTENZE NON DOMESTICHE						
NORD > 5000 ABITANTI					APPLICATI	
CATEGORIE	Kc		Kd		Kc	Kd
	min	max	min	max		
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20	0,47	2,60
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55	0,80	5,51
Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20	0,63	3,11
Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55	0,41	2,50
Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93	1,33	8,79
Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49	0,91	6,55
Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19	1,00	7,82
Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30	1,13	8,21
Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78	0,58	4,50
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	0,87	1,11	7,11	9,12	1,11	7,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45	1,46	8,80
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50	1,00	5,90
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48	1,16	7,55
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50	0,75	5,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92	1,00	4,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88	6,96	39,67
Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47	4,13	29,82
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55	2,35	14,43
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41	2,35	12,59
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60	6,88	49,72
Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45	1,64	8,56
Parcheggio coperto senza produzione	0,30	0,43	2,50	3,55	0,63	5,33